

TAR Toscana, sez. II, 18 ottobre 2021, n. 1336

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 420 del 2021, proposto da XXXXX, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di XXXXXXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via XXXXX;

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Prefettura di xxxxxxxx in data 8 gennaio 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di XXXXX tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Il sig. -OMISSIS- ha presentato in data 30 giugno 2020 istanza di emersione del lavoro subordinato irregolare in favore del cittadino marocchino -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede, ai fini della regolarizzazione, che *“i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020”*.

2 - La suddetta istanza è stata respinta dalla Prefettura di XXXXXXX con provvedimento dell'8 gennaio 2021, richiamando la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e l'asilo n. 4623 del 17 novembre 2020, a mente della quale *“nel caso di documenti risalenti nel tempo questi debbono essere supportati da altra documentazione che dimostri la presenza nel territoriale nazionale dello straniero in data più ravvicinata”*; ciò in considerazione, da un lato, della circostanza che la documentazione depositata per dimostrare la presenza in Italia del ricorrente all'8 marzo 2020 risale al 16 febbraio 2019 e quindi doveva essere supportata da altra più ravvicinata al citato limite temporale, e, dall'altro lato, che a seguito della comunicazione dei motivi ostativi l'istante ha prodotto altra documentazione del 18 dicembre 2020 attestante la frequentazione di corso in data 12

marzo 2019, ritenuta non idonea perché non proveniente da organismo pubblico e coeva a quella precedentemente depositata.

3 - Il ricorrente insorge avverso detto provvedimento, censurandolo sul rilievo che egli possiede in realtà una pluralità di documenti comprovanti la sua presenza in Italia all'8 marzo 2020, tra cui, oltre quelli citati, un referto medico del 27.02.19 dell'Ospedale di XXXXXXXX, un'ulteriore dichiarazione del XXXXXXXX attestante la regolare frequenza di corso di Italiano a far data dal mese di marzo 2019 fino al dicembre 2020, timbro dell'ambasciata in Italia risalente al 06.08.19 sul passaporto a convalida di delega.

4 - La Prefettura di XXXXXXXX si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

5 - Con ordinanza n. 205 del 2021 la Sezione ha fissato la pubblica udienza, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

6 - Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.

7 - Il ricorso è fondato. L'art. 103, comma 1, *cit.* richiede, ai fini dell'assentimento della sanatoria, che il cittadino extracomunitario dimostri documentalmente la sua presenza sul territorio nazionale in data anteriore all'8 marzo 2020. La circolare del Ministero dell'Interno del 17 novembre 2020, richiamata nel provvedimento impugnato, precisa che *“nel caso di documenti risalenti nel tempo questi debbono essere supportati da altra documentazione che dimostri la presenza nel territorio nazionale dello straniero in data più ravvicinata”*, al fine di garantire la seria e rigorosa verifica in sede applicativa del presupposto temporale stabilito dalla norma. È tuttavia da escludere che tale indicazione rivolta agli uffici, e priva, come sono le circolari amministrative, di valenza normativa, possa condurre alla reiezione dell'istanza di regolarizzazione in capo a soggetto che ha dimostrato il possesso del presupposto di legge. Soprattutto perché, nel caso di specie, la prova della presenza in Italia alla data richiesta dalla previsione disciplinare risulta fondata su plurimi riscontri, quali certificati medici, certificati scolastici, timbri sul passaporto, che la rendono convincente.

8 - Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto. La novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

XXXXXXXXXXXXX Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXXX Consigliere, Estensore

XXXXXXXXX Consigliere